



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2018 PER S.A.E.
Data 15-12-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 12:15, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Di Gaspare Maria Antonietta</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Focaroli Ezio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tocchio Massimo</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che in data 24.08.2016-30.10.2016-18.01.2017 forti eventi sismici hanno colpito l'Italia centrale, incluso il territorio del Comune di Borbona;

**RICHIAMATO** il D.L. 17.10.2016 n. 189 con il quale il Comune di Borbona viene inserito tra i Comuni ricadenti nel cratere sismico, allegato 1;

**PREMESSO** che il Comune di Borbona, a fronte del verificarsi di numerose inagibilità attinenti unità immobiliari di residenza principale, e della presentazione da parte dei destinatari di Ordinanze di sgombero di istanza per l'assegnazione di SAE, con propria nota 1904 del 31.03.2017, ha significato alla Regione Lazio ,Soggetto Attuatore OCDPDC 394/2016, il fabbisogno di SAE per il territorio comunale relativamente al capoluogo;

**PREMESSO** che a seguito degli eventi sismici si è reso necessario provvedere all'installazione di n° 18 Soluzioni Abitative di Emergenza "S.A.E.", da parte di Soggetto Attuatore Sisma 2016, presso Via Luigi Troiani snc;

**PRESO ATTO** che la tipologia delle SAE prevede tre diverse grandezze, di 40, 60 e 80 metri quadri;

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RITENUTO** dover ripartire i costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti su tutti gli edifici, compresi quelli inagibili, in modo da non gravare su tutti gli altri agibili, lasciando invariata l'attribuzione dei costi e la definizione dei coefficienti;

**RICHIAMATO** l'art. 45 del D.L. 24.04.2017 n. 50 che prevede una compensazione della perdita del gettito TARI, al fine di assicurare ai Comuni continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) che ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che:

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;

- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 2013;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell'art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPR 158/1999;

- l'art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altro autorità competente;

- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal decreto legislativo n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

**RICHIAMATO:**

- l'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

- l'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che viene dettagliata nel piano economico-finanziario;

**RILEVATO** che:

- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999;

- i costi operativi e di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti e ricomprende:

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti interni prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia delle utenze domestiche e non domestiche;

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal verde pubblico, come giardini, parchi ed aree cimiteriali;

**VISTO** l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dall'art. 27, comma 8, Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...omissis...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** l'art. 44 comma 3 del Decret Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (convertito con Legge 15 dicembre 2016 n. 229, e c.m.i. con la Legge 7 aprile 2017, n. 45) che i Comuni ricadenti nel cratere del sisma (allegato 1, comprendente anche il Comune di Borbona) sospende per il periodo di dodici mesi tutti i termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2014 con oggetto "*Imposta Unica Comunale (IUC), approvazione aliquote e tariffe per il 2014*;

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2018 che si ritiene opportuno riapprovare è il seguente:

### UtENZE domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)
1 componente	€ 1,25
2 componenti	€ 1,25
3 componenti	€ 1,35
4 componenti	€ 1,35
5 componenti	€ 1,45
6 o più componenti	€ 1,45

### Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 3,67
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 1,60
3. Stabilimenti balneari	==
4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,85
5. Alberghi con ristorante	€ 2,06
6. Alberghi senza ristorante	€ 1,76
7. Case di cura e riposo	€ 2,43
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,95
9. Banche ed istituti di credito	€ 12,00

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,34
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,64
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,65
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,65
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€2,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,65
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,06
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,76
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,74
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,64
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,64
21. Discoteche, night club	€ 2,06

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

<b>TARI</b>	1 ° RATA	28 FEBBRAIO 2019
	2° RATA	28 MARZO 2019
	3° RATA	29 APRILE 2019

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale del 27/06/2014 n. 19;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente peralzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le tariffe del servizio per l'anno 2018 sono quelle di cui all'allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale sub lettera "B", sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario Foffo Mariano;
2. Di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura stabilita dalla provincia;
3. di dare atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) coprono integralmente il costo del servizio:
4. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata alla tariffa relativa a n. 2 componenti;
5. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo (Categ. C/2-C/6-C/7) sia attribuita con riferimento all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
6. di stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata con riferimento alla categoria in cui rientra l'attività principale;
7. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata con riferimento alla categoria in cui rientra l'attività principale;
8. di stabilire che per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
9. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

10. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>TARI</b>	1 ° RATA	28 FEBBRAIO 2019
	2° RATA	28 MARZO 2019
	3° RATA	29 APRILE 2019

11. di stabilire, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fissata al 29 APRILE 2019;

12. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

13. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° LUGLIO 2018 al 31 DICEMBRE 2018 mentre per gli anni successivi la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

15. di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua adozione;

16. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
**F.to FOFFO MARIANO**

---

---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio  
**F.to FOFFO MARIANO**

---

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

*F.to Maria Antonietta Di Gaspare*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 29-12-2018 R.A. n° 851 e vi rimarrà fino al 13-01-2019;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 29-12-2018 prot. n. 8452;

---

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29-12-2018 al 13-01-2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che il presente atto diviene esecutivo in data 15-12-2018,

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Li, \_\_\_\_\_

---